

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 23 al 29 febbraio 2012)

INDICE

FERRANTE: su autorizzazioni per la realizzazione di discariche di rifiuti nel comune di Civita Castellana in provincia di Viterbo (4-04214) (risp. ORNAGHI, <i>ministro per i beni e le attività culturali</i>)	Pag. 4975
ICHINO ed altri: sull'assegnazione di <i>voucher</i> formativi da parte della Regione Calabria (4-05704) (risp. PATRONI GRIFFI, <i>ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione</i>)	4977
LUMIA: sul testimone di giustizia Pietro Di Costa (4-06924) (risp. DE STEFANO, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	4982
PINZGER: sui residui antiparassitari nelle erbe essiccate biologiche (4-05956) (risp. CATTANIA, <i>ministro delle politiche agricole alimentari e forestali</i>)	4985
VALDITARA: sul servizio di scorta a personalità pubbliche da parte delle Forze dell'ordine (4-06380) (risp. DE STEFANO, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	4988

FERRANTE. - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che:

la città di Civita Castellana, provincia di Viterbo, è stata costruita su tufo vulcanico. Bellissima la vista del castello: il Monte Soratte, una massa calcarea che fa parte della catena appenninica, si erge solitario e pittoresco. Le zone vulcaniche sono molto più basse degli Appennini e i corsi d'acqua le hanno incise creando rilievi e dirupi in forme stupendamente plastiche, roccioni a precipizio e un paesaggio tutto discontinuità e fratture;

oggi però si apprende che in questo territorio sono state depositate due istanze distinte che riguardano: la prima una "richiesta di autorizzazione a discarica", inoltrata più di un anno fa al Comune di Civita Castellana dalla società che gestisce la cava (PRO.DI.PI.), dove si richiede l'autorizzazione per una discarica di inerti che rientrano nel codice R10. Questa è già stata approvata dall'ufficio tecnico, ma non ancora deliberata dalla Giunta, ed è ferma all'Ufficio ambiente;

mentre la seconda è una richiesta di autorizzazione a "discarica per rifiuti speciali non pericolosi, inerti ed inertizzati sita in località Piani di Lucciano", presentata dalla società Montalto Contact Srl alla valutazione di impatto ambientale (VIA) della Regione Lazio e per conoscenza alla provincia di Viterbo e al Comune di Civita Castellana. Il progetto è stato redatto dall'ingegner Baruchello, che dovrebbe far parte della Commissione Via del Ministero. L'istanza è esposta all'albo pretorio del Comune di Civita Castellana fino al 6 dicembre 2010. Questa doppia veste è evidentemente una anomalia;

è importante evidenziare che sull'area dove dovrebbe sorgere la seconda discarica insiste un vincolo paesaggistico e che, durante le attività della cava, è stata ripetutamente intercettata la falda acquifera, come documentano vari *dossier* e fotografie. Inoltre si sottolinea che vari comitati di cittadini si stanno adoperando per avanzare le osservazioni del caso con l'ausilio dell'Università della Tuscia, facoltà di agraria,

si chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo non intenda aclarare, con carattere di urgenza, anche di intesa con la Regione Lazio, se siano stati verificati da parte dello Stato, al momento del rilascio delle autorizzazioni, vista anche l'obbligatorietà dell'accertamento, tutti i vincoli di tutela e salvaguardia dei beni paesaggistici e ambientali ricadenti nelle aree interessate.

(4-04214)

(6 dicembre 2010)

RISPOSTA. - Si fa riferimento all'interrogazione con la quale si chiede di conoscere la situazione riguardante la salvaguardia dei beni paesaggistici e ambientali ricadenti nel territorio di Civita Castellana (Viterbo), con particolare riferimento a due richieste di discariche presentate da due distinte società (Pro.Di.Pi. e Montalto Contact srl).

Al riguardo si riferisce quanto rappresentato dalla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, che comunica di aver ricevuto, in data 21 ottobre 2010, da parte della Direzione regionale territorio e urbanistica, Area Urbanistica e beni paesaggistici della Regione Lazio, la nota n. 130356-10 del 12 ottobre 2010, per l'inoltro della pratica relativa all'acquisizione, da parte della medesima Soprintendenza, del parere di competenza ai sensi dell'art. 146, comma 8, del decreto legislativo n. 42 del 2004.

Oggetto della richiesta è la "proroga dell'attività estrattiva di pozzolana-tufo e ghiaia in loc. Borghetto nel Comune di Civita Castellana" ed il richiedente è la Pro.Di.Pi. srl.

Con una precedente autorizzazione del 25 luglio 2002, la Regione Lazio aveva approvato il precedente rinnovo.

L'area è assoggettata a tutela, in parte, con decreto ministeriale 12 novembre 1962 e, in parte, con delibera di Giunta regionale del 5 dicembre 1989 "valle del Tevere".

La Soprintendenza, trattandosi di un rinnovo che non presentava particolari problematiche, ha lasciato decorrere senza riposta espressa i tempi previsti dall'art. 146, comma 8, e, conseguentemente, la Regione Lazio ha rilasciato l'autorizzazione alla proroga, con determina del 28 marzo 2011.

Per quanto concerne la richiesta di autorizzazione a "discarica per rifiuti speciali non pericolosi, inerti e inertizzati", sita in località Piani di Lucciano, presentata dalla Montalto Contact srl, richiamata nell'interrogazione, non risulta, invece, essere pervenuta agli atti della Soprintendenza alcuna richiesta.

Né, infine, risulta alcuna pratica relativa alle due discariche agli atti della Soprintendenza per i beni archeologici dell'Etruria meridionale.

Il Ministro per i beni e le attività culturali

ORNAGHI

(24 febbraio 2012)

ICHINO, MORANDO, CECCANTI, GALPERTI, GHEDINI,
LEDDI, NEROZZI, PASSONI, ROILO, ROSSI Nicola, RUSCONI, TO-

NINI, TREU. - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per le politiche europee.* - Premesso che:

con la delibera 21 novembre 2007 n. 103 dell'Ufficio di Presidenza della Regione Calabria venne approvato un bando di selezione pubblica per l'assegnazione di alcune centinaia di *voucher* formativi, ciascuno dell'importo di 1.000 euro mensili per 24 mensilità, nell'ambito del "Programma stages" della stessa Regione, con uno stanziamento complessivo di 6 milioni di euro, per metà rivenienti dal bilancio regionale, per l'altra metà da contributi del Fondo sociale europeo;

nella citata delibera si prevedeva che i *voucher* medesimi costituissero "riconoscimento d'eccellenza" e "incentivo alla residenzialità" per i migliori laureati calabresi di età non superiore ai 37 (si legga trentasette: non è un refuso) anni;

si prevedeva inoltre che i *voucher* venissero goduti in corrispondenza con l'attivazione di altrettanti *stage* presso amministrazioni pubbliche calabresi, previa partecipazione dei giovani interessati a un percorso formativo di orientamento ed accompagnamento all'inserimento organizzato dalle Università calabresi sulla base di apposita convenzione con l'Ufficio di Presidenza della Regione: percorso il cui contenuto formativo effettivo si è rivelato assolutamente inadeguato, sia per sciattezza della programmazione, sia per difetto di coerenza specifica con l'oggetto e lo scopo dello *stage*, sia per difetto di qualità della docenza attivata;

si ebbe allora notizia, mai smentita, di casi nei quali gli *stage* in questione erano frequentati da trentenni liberi professionisti iscritti ai rispettivi Ordini professionali e in precedenza impegnati nelle corrispondenti attività di lavoro autonomo;

alla fine del biennio di godimento dei *voucher* il Consiglio regionale della Calabria ha stanziato un incentivo pari a 10.000 euro per ciascuno degli stagisti, volto a favorirne l'assunzione da parte di enti pubblici calabresi, ma questo incentivo non ha avuto pressoché alcun effetto;

ultimamente il Consiglio regionale della Calabria ha quindi deliberato, con un investimento di 3.670.000 euro, di cui 2.120.000 euro a carico del bilancio regionale (e, si deve supporre, la parte restante ancora a carico del Fondo sociale europeo), la proroga per un ulteriore anno, fino al 31 agosto 2012, del godimento del *voucher* da parte degli "stagisti" interessati (367 alla data odierna), con il risultato di un allungamento a tre anni della durata complessiva del preteso *stage* e del compimento dei 40 anni da parte degli "stagisti" più attempati;

considerato, peraltro, che sono rimaste a tutt'oggi prive di qualsiasi risposta le due interrogazioni presentate a suo tempo dal primo firmatario del presente atto di sindacato ispettivo agli stessi Ministri (3-00480 del 15 gennaio 2009 e 4-02662 del 9 febbraio 2010), nelle quali si sottolineavano, oltre all'evidente inopportunità e iniquità sul piano economico-sociale, gli

aspetti di grave illegittimità dell'iniziativa della Regione calabrese, sia sotto il profilo della legge italiana sia sotto quello dell'ordinamento europeo,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano che il loro silenzio e la loro inerzia in relazione alla vicenda descritta abbia contribuito a consentire che l'illegittima, iniqua e dannosa iniziativa della Regione Calabria venisse prorogata per un altro anno;

quali misure intendano adottare oggi per limitare i danni dell'iniziativa stessa ed evitare che altre iniziative analoghe possano essere promosse, anche in considerazione delle gravi circostanze attuali e della conseguente stretta economico-finanziaria che il Paese sta affrontando.

(4-05704)

(26 luglio 2011)

RISPOSTA. - In riferimento all'atto di sindacato ispettivo concernente l'attivazione di *stage* formativi presso la Regione Calabria, si forniscono, in via preliminare alcune opportune precisazioni.

Innanzitutto, è d'uopo chiarire che le interrogazioni richiamate (3-00480 e 4-02662), alle quali non risulta essere stata data ancora risposta dal precedente Governo, sono state entrambe delegate al Ministro del lavoro e delle politiche sociali (così come la presente); tuttavia, per la parte di competenza di questa amministrazione, si rappresenta quanto segue.

Quanto al merito della questione sollevata non si può non considerare che la materia della "formazione professionale" è attribuita dall'articolo 117 della Costituzione alla competenza esclusiva delle Regioni e che, pertanto, al fine di inquadrare correttamente la vicenda, è necessario tener conto anche delle eventuali leggi regionali adottate, in materia di tirocini formativi, dalla Regione Calabria nell'esercizio della propria autonomia legislativa.

Tanto premesso, si evidenzia, in via generale, che le eventuali iniziative volte alla stabilizzazione di personale tirocinante costituiscono, in ogni caso, violazione dell'articolo 97 della Costituzione da accertarsi nelle sedi competenti. In tal senso, eventuali elementi afferenti, nello specifico, all'operato della Regione Calabria, possono essere acquisiti, ove richiesto, solo mediante l'attivazione delle procedure ispettive esperite dal competente Ispettorato per la funzione pubblica.

A tal riguardo, di conseguenza, si riporta il contenuto di una nota pervenuta dal Dirigente del settore segreteria dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Calabria all'esito di istruttoria avviata dall'Ispettorato per la funzione pubblica ai sensi dell'articolo 60, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Nella nota sono state ampiamente descritte le modalità di espletamento delle procedure connesse all'attuazione del "Programma *Stage*" previsto dalla legge regionale 12 novembre 2004, n. 26, come modificata dall'articolo 5 della legge regionale 19 aprile 2007, n. 8, e, nel contempo, sono stati indicati gli sviluppi del programma alla luce delle intervenute leggi regionali 5 marzo 2008, n. 3, 11 agosto 2010, n. 23, e 18 luglio 2011, n. 20.

Ciò premesso si ritiene di evidenziare quanto rilevato dal Dirigente circa la conformità del programma alle previsioni normative richiamate nella relazione, nonché, per quel che attiene in particolare alla proroga per un ulteriore anno e fino al 31 agosto 2012 del godimento del *voucher* formativo da parte degli stagisti interessati, quanto dallo stesso dedotto secondo cui "la Regione Calabria ha inteso erogare un contributo in favore di enti pubblici disponibili a sottoscrivere contratti di lavoro con gli ex stagisti e non già a proseguire con questi ultimi attività di formazione e di stage" precisando "che, dopo l'erogazione del contributo di cui sopra, ogni eventuale reiterazione dei rapporti lavorativi instaurati, avrebbe potuto essere assunta, nei limiti di quanto consentito dalla normativa vigente, ad esclusivo carico degli enti aderenti all'iniziativa".

Nel merito, il Dirigente precisa che la legge regionale 12 novembre 2004, n. 26, come modificata dall'articolo 5 della legge regionale 19 aprile 2007, n. 8, stabiliva che la Regione Calabria, al fine di promuovere la residenzialità nel territorio regionale, intendeva concedere un premio a titolo di riconoscimento dei livelli di eccellenza nella formazione universitaria ai giovani calabresi particolarmente meritevoli che avessero conseguito la laurea in università italiane e straniere con il massimo dei voti e nel tempo previsto dal proprio piano di studi.

Tale riconoscimento di eccellenza, in base alla normativa richiamata, prevedeva l'erogazione di premi pari a 24.000 euro ciascuno, da corrispondere in rate mensili pari a 1.000 euro per 24 mensilità con la contestuale frequenza da parte del beneficiario di uno *stage* presso un'università calabrese, un ente di ricerca avente sede in Calabria, la Regione ovvero un Comune della Calabria.

La legge regionale 19 aprile 2007, n. 8, all'articolo 11 stabiliva, inoltre, che agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del programma si sarebbe provveduto a carico del bilancio del Consiglio regionale.

Successivamente il Consiglio regionale, al fine di attuare tali previsioni normative e fissare la disciplina di dettaglio, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 49 del 9 luglio 2007 adottava il regolamento del "Programma *Stage* per i migliori giovani laurea della Calabria in attuazione della legge regionale n. 8/2007 e dell'art. 3 della legge regionale n. 26/2004".

Nel regolamento, il Consiglio fissava i requisiti per concorrere all'erogazione del premio in forma di *voucher* e chiariva le modalità di attuazione del programma.

Il Dirigente, inoltre, sottolinea nella propria nota che le risorse per far fronte agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del programma, che si è svolto nel periodo 20 ottobre 2008 -20 ottobre 2010, sono state poste interamente a carico del bilancio del Consiglio regionale, con risorse derivanti dall'U.P.B. 1.1.01.01 Funzionamento del Consiglio regionale, sebbene fosse previsto nella normativa richiamata che la Giunta regionale avrebbe potuto eventualmente finalizzare, allo scopo di realizzare il programma, finanziamenti a valere sugli stanziamenti del POR Calabria 2000-2006 e della programmazione regionale dei fondi comunitari 2007-2013 (FSE), ipotesi che non ha poi avuto alcun riscontro concreto.

Con deliberazione n. 103 del 21 novembre 2007 l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale approvava, quindi, il bando di selezione pubblica per l'assegnazione di 250 *voucher* formativi nell'ambito del "Programma *Stage*".

Successivamente con legge regionale 5 marzo 2008, n. 3, di modifica dell'articolo 11 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 26, il numero di *voucher* formativi da assegnare veniva aumentato da 250 a 500.

Al fine di dare ulteriore seguito alla procedura, con deliberazione n. 118 del 3 dicembre 2007, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale nominava la Commissione di valutazione dei *voucher* formativi, nonché il gruppo di lavoro a supporto coordinato dal Segretario generale e, con deliberazione dello stesso organo n. 119 del 3 dicembre 2007, veniva approvato l'avviso per manifestazione di interesse destinato alle amministrazioni pubbliche presso le quali i beneficiari avrebbero dovuto svolgere la seconda fase dello *stage* formativo.

Ultimate le attività selettive, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 75 del 7 luglio 2008, venivano approvate le graduatorie provvisorie per l'assegnazione dei 500 *voucher* formativi nell'ambito del programma.

Le successive attività di realizzazione sono state attuate dal Settore Segreteria Assemblea ed affari generali del Consiglio regionale.

Considerata la difficile situazione economica ed occupazionale nazionale e calabrese (continua la nota) al fine di trattenere risorse umane ad alto potenziale e di non disperdere il patrimonio di conoscenze già acquisite dai giovani laureati calabresi impegnati nel "Programma *Stage*", la Regione, conclusa l'attività dell'originario programma, con legge regionale 22 novembre 2010, n. 32, di modifica della legge regionale 11 agosto 2010, n. 23, stabiliva di utilizzare in una nuova forma tali risorse di eccellenza a disposizione sul territorio.

Al fine di realizzare tale obiettivo, la normativa prevedeva l'erogazione di un contributo annuo di 10.000 euro in favore di soggetti pubblici che si fossero impegnati a stipulare con ogni ex stagista, che avesse concluso con esito positivo tutte le attività di formazione previste dal regolamento di cui alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio

regionale n. 49 del 9 luglio 2007, tipologie contrattuali di lavoro previste dalla normativa vigente per una durata non inferiore ai 12 mesi di lavoro.

All'esito delle manifestazioni di interesse espresse dai soggetti pubblici interessati, l'Ufficio di Presidenza, previ accordi con la Giunta regionale, stabiliva con deliberazione n. 34 dell'8 luglio 2011 di assumere la gestione delle attività connesse alla realizzazione di tale fase del "Programma *Stage*" direttamente a cura del Consiglio regionale della Calabria.

Tale volontà trovava attuazione nella legge regionale n. 20 del 18 luglio 2011 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Calabria per l'esercizio finanziario 2011 e del bilancio pluriennale 2011-2013 a norma dell'articolo 22 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8), il cui articolo 10, comma 3, affidava la gestione del programma al Consiglio e ne disciplinava le modalità di finanziamento.

In attuazione di tali previsioni normative il Settore Segreteria dell'Ufficio di Presidenza ha eseguito tutte le procedure amministrative idonee al fine di pervenire all'erogazione del contributo agli enti pubblici che con l'adesione alla manifestazione di interesse avessero espresso l'intenzione di stipulare con gli ex stagisti risultanti in regola con le attività di formazione contratti di lavoro previsti dalla normativa vigente per una durata non inferiore ai 12 mesi.

Ad avviso del Dirigente del Settore appare evidente che la procedura adottata dai competenti organi regionali al fine di realizzare il "Programma *Stage*" di cui alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 103/2007 appare assolutamente conforme alle previsioni normative richiamate ed alle disposizioni di dettaglio contenute nel regolamento adottato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 49 del 9 luglio 2007.

Inoltre, come anticipato, a parere dello stesso Dirigente "Quanto alla segnalazione relativa ad una supposta proroga per un ulteriore anno e fino al 31 agosto 2012 del godimento del voucher formativo da parte degli stagisti interessati, con conseguente allungamento a tre anni della durata complessiva delle attività di stage, si fa presente che tale osservazione è frutto di una male intesa interpretazione del contenuto delle previsioni della legge regionale 11 agosto 2010, n. 23, così come modificata dalla legge regionale 22 novembre 2010, n. 32; infatti, da una attenta disamina delle previsioni di tale ultimo dettato normativo si deduce chiaramente che la Regione Calabria ha inteso erogare un contributo in favore di enti pubblici disponibili a sottoscrivere contratti di lavoro con gli ex stagisti e non già a proseguire con questi ultimi attività di formazione e di stage".

Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione

PATRONI GRIFFI

(28 febbraio 2012)

LUMIA. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

il signor Pietro Di Costa nato a Tropea (Vibo Valentia) il 17 dicembre 1968 ed ivi residente, imprenditore, è un testimone di giustizia ammesso allo speciale programma di protezione per aver denunciato minacce ed intimidazioni subite, rese alla Direzione distrettuale antimafia (Dda) di Catanzaro;

paradossalmente Di Costa è stato ammesso allo speciale programma di protezione con la qualifica di collaboratore di giustizia; non risulta in alcun modo che Di Costa abbia mai "fatto parte" di alcuna associazione criminosa. Il suo comportamento e le sue dichiarazioni vengono giudicate attendibili al punto che nel mese di gennaio 2011, in via straordinaria e di urgenza, la Dda di Catanzaro, nella persona del procuratore Borrelli e del dirigente della mobile di Catanzaro, dottor Ruperti, ha deciso di trasferire Di Costa e la sua famiglia in una località protetta;

come evidente, non si è in presenza di un pentito o di un collaboratore di giustizia; l'esistenza di carichi pendenti per reati comuni e/o contravvenzionali, tra l'altro ancora in fase di accertamento ed indagini, non può essere considerata sintomatica di un'appartenenza a contesti criminali né può essere sanzionata con l'attribuzione di uno *status* giuridico. Si evidenzia che Di Costa non è mai stato raggiunto da una misura di prevenzione né è mai stato oggetto di un procedimento volto all'applicazione di uno di tali provvedimenti né tantomeno può dirsi che egli abbia fatto parte dell'organizzazione criminale oggetto delle proprie denunce né di altra organizzazione criminale presente sul territorio;

L'attribuzione, assolutamente errata, della qualifica di collaboratore a Di Costa rende vano il sacrificio operato da questo imprenditore calabrese che ha avuto il coraggio di recarsi presso le Forze dell'ordine per denunciare fatti e persone, ma cosa ancora più grave, svalorizza il sacrificio affrontato; Di Costa naturalmente si sente offeso dallo Stato che non riconosce la sua estraneità a contesti criminali determinando inevitabilmente ritrosia e sfiducia nelle istituzioni: se egli ha vinto la paura e l'omertà è solo grazie alla fiducia che gli è stata trasmessa dalle Forze dell'ordine e dalla magistratura che sta indagando. Per contro l'incomprensione che lo stesso lamenta nei confronti di chi valuta il suo comportamento come pentitismo anziché collaborazione e denuncia lo induce a ricredersi sulla scelta faticosamente e dolorosamente operata. Se tale situazione malauguratamente dovesse essere resa pubblica lancerebbe un messaggio scoraggiante nei confronti di altre persone che vorrebbero seguire l'esempio del signor Di Costa,

si chiede di sapere:

se al Ministro in indirizzo risulti in base a quale documentazione fornita dall'autorità giudiziaria la Commissione centrale per i collaboratori

di giustizia e i testimoni del Ministero abbia scelto di inquadrare il signor Di Costa nella categoria dei collaboratori di giustizia;

se il Ministro in indirizzo intenda procedere ad una revisione di questa errata scelta ed inquadrare il signor Di Costa come testimone di giustizia;

quale efficace sistema di sicurezza abbia attivato o intenda attivare per evitare le ritorsioni delle cosche mafiose colpite dalle testimonianze del signor Di Costa.

(4-06924)

(22 febbraio 2012)

RISPOSTA. - In relazione alla richiesta del collaboratore di giustizia Pietro Di Costa, titolare di un istituto di vigilanza e di un esercizio per la riparazione di autoveicoli a Vibo Valentia, di essere riconosciuto quale testimone di giustizia, si rappresenta che nei suoi confronti la Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro ha proposto l'ammissione alle misure di protezione previste dalla legge n. 82 del 1991, in qualità di testimone di giustizia, per aver reso dichiarazioni a carico di esponenti di cosche mafiose.

La Commissione centrale di cui all'articolo 10 della stessa legge n. 82, a conclusione di un articolato *iter* istruttorio nel corso del quale è stato anche ascoltato il rappresentante della Direzione distrettuale antimafia, ha ammesso l'interessato e i suoi familiari al piano provvisorio di protezione, attribuendogli tuttavia lo *status* di collaboratore di giustizia.

La decisione è stata assunta sulla base della documentazione acquisita e di quanto direttamente riferito dall'autorità giudiziaria.

Dall'istruttoria, infatti, è emerso che l'imprenditore aveva una conoscenza approfondita di ambienti della malavita vibonese, da lui stesso ammessa nei verbali delle dichiarazioni rese agli organi inquirenti.

Le acquisizioni documentali hanno quindi portato la Commissione ad attribuire al signor Di Costa lo *status* di collaboratore di giustizia, conformemente alla normativa e ai criteri di massima prestabiliti dalla stessa Commissione, secondo i quali la qualità di testimone di giustizia va riconosciuta soltanto nei casi di assoluta estraneità a contesti malavitosi.

Tale consolidato orientamento, peraltro, è stato ampiamente condiviso dalla Direzione nazionale antimafia e dagli uffici giudiziari ed è stato comunicato anche alla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia.

Si aggiunge anche che il mancato riconoscimento dello *status* di testimone di giustizia non preclude l'ammissione al programma di protezione che spetta anche al collaboratore di giustizia, con il riconoscimento di tutte le misure di tutela e assistenza previste per tale figura.

Il signor Di Costa ha presentato varie istanze con cui ha chiesto di essere riconosciuto testimone di giustizia, prontamente trasmesse alla Commissione e all'autorità giudiziaria per le rispettive valutazioni e determinazioni. Lo stesso, infatti, non ha mai accettato lo *status* che gli è stato riconosciuto, ritenendolo lesivo della sua dignità personale.

Quando l'interessato e i suoi familiari hanno abbandonato il domicilio segreto in cui erano stati trasferiti, la Commissione non ha potuto fare altro che prendere atto di tale comportamento, revocando le misure di protezione, così come prescritto dall'articolo 13-*quater* della legge n. 82 del 1991.

Il signor Di Costa, lamentando presunte ingiustizie subite, ha, inoltre, dichiarato di non voler proseguire la collaborazione con l'autorità giudiziaria e con le Forze dell'ordine.

La posizione dell'intero nucleo familiare è stata comunque segnalata alle competenti autorità provinciali di pubblica sicurezza per l'adozione delle misure ordinarie di protezione, adeguate al livello di rischio, prontamente adottate dal Prefetto di Vibo Valentia, all'esito di apposita riunione tecnica di coordinamento delle Forze di polizia.

Negli ultimi giorni, alla luce di nuovi elementi istruttori, l'autorità giudiziaria ha manifestato l'esigenza di sottoporre all'attenzione della Commissione centrale la posizione del signor Di Costa per una nuova valutazione delle misure di protezione da adottare ai sensi della legge n. 82 del 1991. Non appena perverrà la relativa documentazione, la Commissione procederà immediatamente ad un nuovo esame della situazione dell'imprenditore.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

DE STEFANO

(24 febbraio 2012)

PINZGER. - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.* - Premesso che:

il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento e del Consiglio del 23 febbraio 2005 fissa i quantitativi minimi autorizzati di residui di antiparassitari che possono trovarsi nei prodotti di origine animale o vegetale destinati al consumo umano o animale;

il tenore massimo in residui di antiparassitari negli alimenti è di 0,01 milligrammi per chilogrammo. Questo limite generale si applica "per difetto", cioè per tutti i casi in cui non è stato fissato un LMR (limite massimo di residui) in modo specifico per un prodotto o un tipo di prodotto;

tra gli LMR specifici figurano negli allegati II e III del regolamento citato per taluni prodotti trasformati, come ad esempio carni essiccate, salumi, infusioni di erbe essiccate, tè, eccetera;

tali prodotti sono considerati dalla normativa comunitaria in modo equivalente ai prodotti non trasformati;

il decreto ministeriale n. 309 del 13 gennaio 2011, per quanto concerne i prodotti fitosanitari non ammessi in agricoltura biologica, considera la soglia numerica dello 0,01 milligrammi per chilogrammo per tutti prodotti alimentari biologici senza fare alcuna distinzione tra le erbe fresche e le infusioni di erbe essiccate;

le erbe essiccate non possono essere considerate come tutti i prodotti alimentari poiché tramite il processo di essiccazione avviene una concentrazione per la quale 1 chilogrammo di prodotto fresco si riduce, dopo la lavorazione, a 200 grammi di prodotto essiccato;

pertanto si dovrebbero adottare dei limiti residuali specifici che tengano conto di questo processo di lavorazione e della differenza tra le erbe fresche e le erbe essiccate;

come noto, la soglia numerica, individuata dal citato decreto, non corrisponde ad un limite massimo di residuo, ma ad un valore oltre il quale un prodotto non è certificabile come biologico;

preoccupa, pertanto, che le aziende che lavorano le erbe fresche per produrre le infusioni di erbe da agricoltura biologica rischiano di non ottenere la certificazione biologica perché non sono in grado di rispettare la soglia numerica dello 0,01 milligrammi per chilogrammo,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga legittimo che la distinzione tra prodotto fresco e prodotto essiccato, già prevista nei prodotti alimentari convenzionali, venga estesa anche alle erbe da agricoltura biologica;

se non ritenga necessario dare un chiarimento ai produttori di erbe essiccate, che, a causa della concentrazione per la quale 1 chilogrammo di prodotto fresco si riduce a 200 grammi di prodotto essiccato, non riusciranno a rispettare il limite dello 0,01 milligrammi per chilogrammo introdotto dal decreto ministeriale n. 309 del 13 gennaio 2011 per tutti prodotti alimentari biologici.

(4-05956)

(28 settembre 2011)

RISPOSTA. - In riferimento all'interrogazione concernente i quantitativi minimi di residui antiparassitari che possono essere presenti nei prodotti di origine animale o vegetale destinati al consumo umano o animale, è

utile premettere che l'art. 4 del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio stabilisce che l'uso di fattori di produzione ottenuti per sintesi chimica è rigorosamente limitato ad alcuni casi eccezionali.

Per quanto riguarda, nello specifico, i prodotti fitosanitari, l'art. 5 del regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione precisa che l'utilizzo di sostanze per la lotta contro parassiti, malattie e infestanti è consentito solo se le misure preventive di gestione del terreno (ad esempio rotazione, lavorazione del suolo, scelta varietale, uso di preparati biodinamici) non siano risultate sufficientemente efficaci. Peraltro, il medesimo articolo 5 consente, anche in tali casi eccezionali, l'uso di un numero ristretto di prodotti fitosanitari, inseriti nell'elenco di cui all'allegato II dello stesso regolamento.

Il decreto ministeriale 13 gennaio 2011, n. 309, pertanto, tenendo conto di tali principi, ha inteso fornire agli organi di controllo indicazioni sull'interpretazione dei risultati analitici indicanti la presenza di residui di prodotti fitosanitari, sia autorizzati che non, in agricoltura biologica. Tali indicazioni riguardano unicamente la verifica della qualifica del prodotto come "biologico" mentre, ai fini della protezione del consumatore, valgono i limiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento e del Consiglio.

Ciò premesso, per quanto concerne le sostanze ammesse in agricoltura biologica, occorre precisare che la distinzione tra prodotto fresco e prodotto essiccato è già prevista e fatta salva anche nel caso della produzione di prodotti biologici.

Infatti il decreto ministeriale n. 309 chiarisce che, riguardo alle sostanze ammesse in agricoltura biologica, possono ritenersi applicabili i LMR (limiti massimi di residui) previsti dal regolamento (CE) n. 396/2005 per le produzioni convenzionali. Pertanto, saranno applicati limiti diversi nel caso le rilevazioni analitiche siano riferite ad "erbe fresche" (codice 0256000 di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005) oppure ad "infusioni di erbe essiccate" (codice 0630000).

Circa i prodotti fitosanitari non ammessi in agricoltura biologica, il decreto ministeriale n. 309 non ha preso in considerazione i medesimi limiti previsti dal regolamento (CE) n. 396/2005 in quanto ciò sarebbe equivoquo, di fatto, ad ammetterne l'utilizzo.

Peraltro, l'individuazione di un "limite residuale" nell'ambito dell'agricoltura biologica è fortemente osteggiata a livello europeo, in quanto potrebbe comunicare ai consumatori l'immagine di una produzione biologica in cui sia ammissibile l'uso di prodotti chimici.

Pertanto, non essendo possibile introdurre limiti veri e propri per i prodotti non ammessi in agricoltura, è stata introdotta una "soglia numerica" (pari allo 0,01 milligrammi per chilo), intesa come "valore per difetto", oltre la quale non è possibile certificare il prodotto come biologico.

Per quanto riguarda i prodotti biologici trasformati, il citato decreto prevede la possibilità di tener conto delle variazioni del tenore di residui

di prodotti fitosanitari determinate dalle operazioni di trasformazione e/o miscela. Tuttavia, i fattori di concentrazione o diluizione applicati devono essere i medesimi per tutti i prodotti agricoli, non essendo essi dipendenti dal metodo di produzione biologico o convenzionale, ma esclusivamente dal tipo di operazione utilizzato.

Si evidenzia, peraltro, che il regolamento (CE) 396/2005 non prevede l'applicazione di alcun fattore di concentrazione per taluni prodotti trasformati, come infusi di erbe, carni essiccate o salumi, e che pertanto tale criterio è stato considerato valido anche nel caso di prodotti biologici, come già chiarito con una nota il cui contenuto è stato preventivamente condiviso con il Ministero della salute.

In merito al secondo quesito si conferma che i produttori di erbe essiccate possono considerare limiti più elevati dello 0,01 milligrammi per chilo per quanto riguarda i prodotti fitosanitari inclusi nell'elenco di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 889/08.

Per quanto concerne, infine, specifiche problematiche connesse a contaminazioni permanenti da prodotti non ammessi (da cui deriva la difficoltà per cui alcuni produttori di rispettare la "soglia numerica" di cui al decreto ministeriale n. 309), si evidenzia che l'amministrazione è disponibile ad esaminare specifici *dossier* tecnici presentati dagli organismi di controllo, al fine di valutare l'entità e la diffusione del fenomeno. Si evidenzia, tuttavia, che il carattere "permanente" di tali contaminazioni appare in contrasto con il requisito di "accidentalità" delle stesse.

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

CATANIA

(29 febbraio 2012)

VALDITARA. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

l'assegnazione di servizi di scorta ai politici e, più in generale, alle personalità pubbliche o a chi ricopre cariche pubbliche, che dovrebbe avvenire in base a validi motivi, in molti casi pare priva di evidenti giustificazioni, e, come mostrano i dati sui confronti internazionali, ha conosciuto negli ultimi anni un aumento indiscriminato e oltre misura, che alimenta giudizi sempre più negativi da parte dell'opinione pubblica;

secondo alcune valutazioni officiose, comparse anche nei principali organi di stampa, nella sola città di Roma sarebbero non meno di 2.000 le persone, tra cui non solo politici e magistrati, che usufruiscono del servizio di scorta, e per assicurare la funzionalità di tale servizio pare siano tenute a disposizione tra le 300 e le 400 auto volanti delle Forze dell'ordine, a

fronte delle non più di 50 auto volanti funzionanti impiegate quotidianamente per il servizio di pattugliamento e sicurezza a favore di tutti i cittadini;

dalle fonti di stampa si evince anche che, solo per quanto riguarda la Questura di Roma, sono 6.000 gli agenti a disposizione per le esigenze di pattugliamento e di sicurezza della capitale e di tutti i comuni della Provincia, e di questi ben 1.000 devono essere impiegati per i servizi di scorta; sempre secondo fonti di informazione ufficiose sarebbero tra 3.000 e 4.000 le unità complessive di personale delle Forze armate e delle Forze dell'ordine impiegate in servizi di scorta;

è evidente che le spese per i servizi di scorta sono sempre più lievitare nel corso degli anni anzitutto perché molti uomini politici a tutti i livelli di governo, per abitudine purtroppo ormai consolidata, ne fanno uso soprattutto a fini di visibilità e di *status symbol*, e inoltre anche perché fino a oggi è mancata un'efficace e sistematica verifica caso per caso del perdurare nel tempo di quelle ragioni che, pur validamente, avevano motivato l'iniziale assegnazione del servizio di scorta;

la molteplicità dei centri di decisione dai quali dipendono il personale e i mezzi rende addirittura difficile quantificare con precisione gli oneri a carico della collettività, e questa è la prova più evidente della necessità di far funzionare, ovvero di istituire, un servizio di monitoraggio efficace, attento e costante del servizio,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non abbia già a disposizione o non ritenga di dovere provvedere ad una dettagliata ricognizione delle personalità di tutti i livelli istituzionali e di Governo, centrale, periferico, regionale e locale, che risultano assegnatarie di scorte a carico del personale, dei mezzi e delle strutture di tutte le Forze armate e di tutte le Forze dell'ordine, per cariche ricoperte tuttora o nel passato;

se sia a conoscenza del numero effettivo delle volanti e delle unità di personale attualmente impiegato nei servizi di scorta a livello sia di amministrazioni centrali, sia di amministrazioni regionali e locali, e se possa quantificare l'onere complessivo annuo a carico delle finanze pubbliche derivante dall'uso e dall'abuso di tali servizi;

se non ritenga opportuno istituire, pur nel rispetto delle esigenze di sicurezza, un servizio centralizzato di monitoraggio delle volanti e del personale in ogni momento utilizzato per servizi di accompagnamento e scorta, ovvero quali provvedimenti intenda in alternativa proporre per arrivare ad un taglio, anche drastico se necessario, dei servizi al fine di un più efficace utilizzo dei mezzi e del personale per le finalità della sicurezza dei cittadini tutti.

(4-06380)

(6 dicembre 2011)

RISPOSTA. - L'interrogazione pone il problema delle scorte e delle misure di tutela delle persone esposte a pericolo. La questione è stata affrontata anche recentemente dal Ministro in risposta a specifici "question time".

Si forniscono di seguito i dati.

I dispositivi di protezione in corso sono 584, per i quali sono utilizzati 2.108 operatori delle cinque forze di polizia, nonché 484 veicoli blindati e 190 non blindati. Con riferimento alla provincia di Roma, sono svolti 220 servizi di scorta, impiegati 815 operatori e utilizzati 179 veicoli blindati e 64 non blindati.

L'attribuzione dei servizi di scorta, ovviamente, non è uno *status symbol* ma risponde ad un'effettiva necessità. Le misure di protezione, infatti, sono adottate a seguito di una valutazione della situazione personale di rischio sia in sede locale, con la proposta del prefetto sulla base delle risultanze della riunione tecnica di coordinamento delle Forze di polizia, sia in sede centrale per le definitive determinazioni dell'Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale (UCIS).

In particolare, per le persone che hanno ricoperto in passato cariche pubbliche la valutazione dell'effettivo livello di rischio è volta a verificare l'attualità o meno dell'esposizione a pericolo. Per alcune cariche pubbliche di rilievo nazionale, tuttavia, i servizi di tutela sono assicurati, per espresa previsione normativa, anche successivamente alla fine del mandato.

In tutti gli altri casi, invece, viene effettuata una periodica e sistematica verifica del grado di personale esposizione al rischio, che costituisce un'ulteriore garanzia sull'effettiva necessità dei servizi di scorta.

La materia è stata recentemente oggetto di alcuni correttivi apportati dal decreto del Ministro del 23 novembre 2011, nella prospettiva di una razionalizzazione dell'uso delle scorte e di contenimento dei costi.

In particolare, il decreto ha aumentato il numero dei livelli per i quali l'autovettura e il conducente abilitato alla guida del veicolo devono essere messi a disposizione dal destinatario della misura o dall'amministrazione, ente o istituzione pubblica o privata di appartenenza, con un effetto di un'omogeneizzazione del servizio. Solamente in caso di comprovata impossibilità, accertata tramite verifica del prefetto e ratifica dell'UCIS, l'autovettura e il conducente sono resi disponibili per la Forza di polizia che effettua il servizio.

Proprio il fatto di avere riorganizzato il servizio prevedendo il fattivo contributo dei soggetti destinatari della misura ha convinto dell'opportunità di attivare un meccanismo graduale e flessibile, evitando di indicare una scadenza prefissata che valesse per tutti. Ne consegue che i prefetti, in sede di revisione periodica delle misure di protezione, dovranno via

via procedere all'adeguamento dei dispositivi in atto, informando l'UCIS per le successive determinazioni.

In tal senso, con circolare del 30 dicembre 2011, il Ministro ha sensibilizzato le autorità provinciali di pubblica sicurezza, ribadendo il principio che qualsiasi valutazione è rimessa, sempre e comunque, al prefetto, che resta la massima autorità responsabile per il buon governo della sicurezza nella provincia.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

DE STEFANO

(24 febbraio 2012)
